

Approvato con deliberazione di Giunta Camerale n. 4 del 27 ottobre 2017

STATUTO

Camera di Commercio

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI

- Art. 1 *Natura e finalità*
- Art. 2 *Funzioni Camerali*
- Art. 3 *Sede, uffici distaccati*
- Art. 4 *Emblema*
- Art. 5 *Sistema Camerale*
- Art. 6 *Principi dell'attività amministrativa delle Camere di Commercio*
- Art. 7 *Pari opportunità*
- Art. 8 *Potestà statutaria e regolamentare*

TITOLO II - L' ORGANIZZAZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO – GLI ORGANI

- Art. 9 *Gli Organi Camerali*

CAPO I – IL CONSIGLIO, LA GIUNTA, IL PRESIDENTE

- Art. 10 *Consiglio Camerale*
- Art. 11 *Composizione del Consiglio*
- Art. 12 *Competenze del Consiglio Camerale*
- Art. 13 *Consiglieri Camerali e la costituzione del Consiglio*
- Art. 14 *Requisiti per la nomina a Consigliere e cause ostative*
- Art. 15 *Regolamento interno del Consiglio*
- Art. 16 *Commissioni Consiliari*
- Art. 17 *La Giunta Camerale*
- Art. 18 *Competenze della Giunta Camerale*
- Art. 19 *I Componenti della Giunta Camerale*
- Art. 20 *Regolamento della Giunta Camerale*
- Art. 21 *Funzionamento della Giunta Camerale*
- Art. 22 *Il Presidente della Camera di Commercio*
- Art. 23 *Elezione Vicepresidente Vicario - Elezioni Vicepresidenti della Camera di Commercio*
- Art. 24 *Norme sulla continuità amministrativa della Camera di Commercio*
- Art. 25 *Obbligo di astensione*

CAPO II - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

- Art. 26 *Composizione del Collegio dei Revisori dei Conti*
- Art. 27 *Funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti*
- Art. 28 *Competenze del Collegio dei Revisori dei Conti*

CAPO III - L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

- Art. 29 *Ordinamento degli uffici e dei servizi*
- Art. 30 *Il Segretario Generale*
- Art. 31 *Compiti del Segretario Generale*
- Art. 32 *Assetto organizzativo*
- Art. 33 *I Dirigenti e le loro funzioni*
- Art. 34 *Regolamento di organizzazione e dei servizi*
- Art. 35 *Organismo Indipendente di Valutazione – O.I.V.*

TITOLO III - LE FUNZIONI CAMERALI E LE PROCEDURE AMMINISTRATIVE

- Art. 36 *Funzioni camerali*
- Art. 37 *Funzioni di regolazione*
- Art. 38 *Commissioni arbitrali e conciliative*
- Art. 39 *Ulteriori funzioni regolative e giustiziali*
- Art. 40 *Responsabile delle attività finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica*
- Art. 41 *Disciplina del procedimento amministrativo*
- Art. 42 *Relazioni con l'utenza*
- Art. 43 *Qualità dei servizi - carta dei servizi*

TITOLO IV - LE AZIENDE SPECIALI, LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E I MODULI COLLABORATIVI

- Art. 44 *Partecipazioni della Camera di Commercio*
- Art. 45 *Aziende Speciali*
- Art. 46 *Partecipazione a Società, Consorzi, altri Organismi*
- Art. 47 *Rappresentanti della Camera di Commercio in Aziende, Società, Consorzi ed Associazioni*
- Art. 48 *Patti Territoriali ed Istituti della programmazione negoziata*
- Art. 49 *Accordi e moduli negoziali*

TITOLO V - GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E I RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE DELLE IMPRESE, DEI LAVORATORI E DEI CONSUMATORI

- Art. 50 Istituti di partecipazione*
- Art. 51 Consulte*
- Art. 52 Diritto di informazione*
- Art. 53 Pubblicità dell'attività amministrativa*
- Art. 54 Regolamento degli istituti di partecipazione*

TITOLO VI - ORDINAMENTO FINANZIARIO E PATRIMONIALE

- Art. 55 Ordinamento sulla gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere Di Commercio*
- Art. 56 Fondo di Perequazione*

TITOLO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 57 Pubblicazione dello Statuto e dei Regolamenti*
- Art. 58 Adozione dei Regolamenti Camerali*
- Art. 59 Revisione dello Statuto*
- Art. 60 Norme di Rinvio*

STATUTO

TITOLO I - PRINCIPI

ARTICOLO 1

NATURA E FINALITA'

1. La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura.....
è nata dall'accorpamento in via volontaria delle preesistenti Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Catania, Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Ragusa e Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Siracusa. Con decreto istitutivo del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 settembre 2015 è stata denominata "Camera di Commercio di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale" (di seguito per brevità indicata Camera di Commercio).
2. La Camera di Commercio è, ai sensi dell'articolo 1, primo comma, della Legge 29 dicembre 1993 n. 580 e ss.mm.ii. un Ente pubblico dotato di autonomia funzionale che svolge, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza comprendente i territori delle province di Catania, Ragusa e Siracusa, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali.
3. La Camera di Commercio è dotata di autonomia statutaria, funzionale, organizzativa e finanziaria che si esplica nell'ambito delle leggi vigenti.

ARTICOLO 2

FUNZIONI CAMERALI

1. La Camera di Commercio promuove gli interessi generali dell'imprenditoria locale e lo sviluppo del mercato secondo i compiti e le funzioni ad essa assegnati dall'art. 2 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e ss.mm.ii.. In particolare essa, singolarmente o in forma associata, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, svolge le funzioni relative a:
 - a) pubblicità legale generale e di settore mediante la tenuta del Registro delle Imprese, del Repertorio economico amministrativo, ai sensi dell'art. 8 della Legge 29 dicembre 1993 e ss.mm.ii., e degli altri registri ed albi attribuiti alle Camere di Commercio dalla legge;
 - b) formazione e gestione del fascicolo informatico di impresa in cui sono raccolti dati relativi alla costituzione, all'avvio e all'esercizio delle attività d'impresa, nonché funzioni di punto unico di accesso telematico in relazione alle vicende amministrative riguardanti l'attività d'impresa, ove a ciò delegate su base legale o convenzionale;
 - c) tutela del consumatore e della fede pubblica, vigilanza e controllo sulla sicurezza e conformità dei prodotti e sugli strumenti soggetti alla disciplina della metrologia legale, rilevazione dei prezzi e delle tariffe, rilascio dei certificati di origine delle merci e documenti per l'esportazione in quanto specificatamente previste dalla legge;
 - d) sostegno alla competitività delle imprese e dei territori tramite attività d'informazione economica e assistenza tecnica alla creazione di imprese e start up, informazione, formazione, supporto organizzativo e assistenza alle piccole e medie imprese per la preparazione ai mercati internazionali nonché collaborazione con ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, SACE, SIMEST e Cassa depositi e prestiti, per la diffusione e le ricadute operative a livello aziendale delle loro iniziative; sono in ogni caso escluse dai compiti delle Camere di Commercio le attività promozionali direttamente svolte all'estero;
 - d-bis) valorizzazione del patrimonio culturale nonché sviluppo e promozione del turismo, in collaborazione con gli enti e organismi competenti; sono in ogni caso escluse dai compiti delle Camere di Commercio le attività promozionali direttamente svolte all'estero;
 - d-ter) competenze in materia ambientale attribuite dalla normativa nonché supporto alle piccole e medie imprese per il miglioramento delle condizioni ambientali.
 - e) orientamento al lavoro e alle professioni anche mediante la collaborazione con i soggetti pubblici e privati competenti, in coordinamento con il Governo e con le Regioni e l'ANPAL attraverso in particolare:

1. la tenuta e la gestione, senza oneri a carico dei soggetti tenuti all'iscrizione, ivi compresi i diritti di segreteria a carico delle imprese, del registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro di cui all'art. 1 comma 41 della Legge 13 luglio 2015 n. 107, sulla base di accordi con il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca e con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali;
 2. la collaborazione per la realizzazione del sistema di certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali e nell'ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro;
 3. il supporto all'incontro domanda-offerta di lavoro, attraverso servizi informativi anche a carattere previsionale volti a favorire l'inserimento occupazionale e a facilitare l'accesso delle imprese ai servizi dei Centri per l'impiego, in raccordo con l'ANPAL;
 4. il sostegno alla transizione dalla scuola e dall'università al lavoro, attraverso l'orientamento e lo sviluppo di servizi, in particolare telematici a supporto dei processi di placement svolti dalle Università;
- f) assistenza e supporto alle imprese in regime di libera concorrenza da realizzare in regime di separazione contabile. Dette attività sono limitate a quelle strettamente indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali del sistema camerale e non possono essere finanziate al di fuori delle previsioni di cui all'art. 18 comma 1 lett. b), della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e ss.mm.ii.
- g) attività e oggetto di convenzione con le Regioni ed altri soggetti pubblici e privati, stipulate compatibilmente con la normativa europea. Dette attività riguardano, tra l'altro, gli ambiti della digitalizzazione, della qualificazione aziendale e dei prodotti, del supporto al placement e all'orientamento, della risoluzione alternativa delle controversie. Le stesse possono essere finanziate con le risorse di cui all'art. 18, comma 1 lett. a), della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e ss.mm.ii, esclusivamente in cofinanziamento con oneri a carico delle controparti non inferiori al 50%.
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 18, comma 3, della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e ss.mm.ii. per le attività di cui al precedente comma 2, lett. a), b), c), d), e) nn. 2), 3), 4), g) non possono essere richiesti oneri aggiuntivi alle imprese al di fuori dei diritti di segreteria di cui all'art. 18 della medesima Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e ss.mm.ii.
 3. Per il raggiungimento dei propri scopi, la Camera di Commercio può promuovere, realizzare e gestire strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale, nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e, nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, a società, previa approvazione del Ministro dello Sviluppo Economico.
 4. La Camera di Commercio, nel rispetto dei limiti previsti dalla Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e ss.mm.ii. e nel rispetto dei criteri di equilibrio economico finanziario, può costituire, previa approvazione del Ministro dello Sviluppo Economico, in forma singola o associata, aziende speciali operanti secondo le norme del diritto privato. Le Aziende speciali delle Camere di Commercio sono organismi strumentali dotati di soggettività tributaria. Le Camere di Commercio possono attribuire alle Aziende Speciali il compito di realizzare le iniziative funzionali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e del proprio programma di attività, assegnando alle stesse le risorse finanziarie e strumentali necessarie.
 5. La programmazione degli interventi in favore del sistema delle imprese e dell'economia – nell'ambito del programma pluriennale di attività di cui all'art. 11, comma 1, lett. c) della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e ss.mm.ii. - è formulata in coerenza con la programmazione dell'Unione Europea, dello Stato e delle Regioni.
 6. La Camera di Commercio può costituirsi parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio. Può, altresì, promuovere l'azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2601 del codice civile.
 7. La Camera di Commercio può formulare pareri e proposte alle Amministrazioni dello Stato, alla Regione Siciliana e agli Enti Locali sulle questioni che comunque interessano le imprese della circoscrizione territoriale di competenza.
 8. La Camera di Commercio, in aggiunta ai compiti espressamente previsti dall'art. 2 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e ss.mm.ii. svolge le competenze derivanti dall'appartenenza al sistema statistico nazionale, in

base al D.lgs. 6 settembre 1989 n. 322 e, sempre perseguendo gli interessi generali dell'imprenditoria locale e lo sviluppo del mercato e purché non contrari a norme di legge, può svolgere ulteriori servizi tra i quali:

- promuovere l'elaborazione e l'adozione dei contratti-tipo;
- rilevare e raccogliere gli usi e le consuetudini del territorio e pubblicarli in apposita Raccolta;
- effettuare servizi di arbitrato e di mediazione tra le imprese, tra imprese e consumatori e utenti, tra imprese e cittadini e tra gli stessi cittadini;
- costituire organismi deputati alla gestione delle crisi da sovra indebitamento ai sensi di quanto previsto dalla Legge 27 gennaio 2012, n. 3;
- provvedere al deposito delle domande di brevetto in base all'art. 147 del D. lgs. 10 febbraio 2005 n. 30.

ARTICOLO 3

SEDE, UFFICI DISTACCATI

1. La Camera di Commercio ha sede legale in Catania via Cappuccini n. 2 e sedi secondarie in Ragusa e in Siracusa e può dotarsi di uffici operativi in altri Comuni delle circoscrizioni territoriali di riferimento.
2. Le decisioni relative all'istituzione ed alla soppressione degli uffici distaccati spettano alla Giunta Camerale secondo quanto previsto dall'art. 14 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e ss.mm.ii., ovvero all'Organo a ciò deputato secondo le vigenti disposizioni di legge.

ARTICOLO 4

EMBLEMA

1. L'emblema della Camera di Commercio è costituito dal segno identificativo del sistema camerale, composto da una "C" di "Camere di Commercio" e da una "I" di "Italia" che si allungano e si fondono, formando un contenitore dinamico che richiama la prua di una nave, all'interno del quale viene inserita la denominazione "Camera di Commercio". Con l'adozione di tale emblema, la Camera di Commercio vuole sottolineare l'appartenenza al sistema camerale e rafforzare il concetto di "rete".

ARTICOLO 5

SISTEMA CAMERALE

1. La Camera di Commercio è parte di un sistema e si riconosce nella rete delle Camere di Commercio dell'Unione europea, nell'Unione Italiana delle Camere di Commercio e nell'Unione Regionale delle Camere di Commercio.
2. La Camera di Commercio attiva iniziative congiunte e forme di collaborazione con le altre Camere di Commercio italiane ed estere per rispondere alle esigenze funzionali delle imprese e dei territori di competenza.
3. La Camera di Commercio è partecipe della rete informativa nazionale ed europea promossa dal sistema camerale per la gestione integrata del Registro delle Imprese e degli altri Registri, Albi o Ruoli previsti dalle norme vigenti, ovvero di altre funzioni previste dall'ordinamento, aderisce agli organismi promossi dal sistema camerale per la realizzazione e la gestione della rete informativa camerale, nazionale ed europea e può costituire reti informative locali a livello regionale.
4. La Camera di Commercio è associata con le altre Camere di Commercio della Regione Siciliana per lo sviluppo di attività che interessano, nell'ambito della Regione, più di una Camera; per il coordinamento dei rapporti con la Regione e gli organi con circoscrizione regionale; per la realizzazione di iniziative ed attività che possono più adeguatamente ed efficacemente essere realizzate a livello regionale. L'Unione Regionale svolge, altresì, nei confronti del sistema camerale regionale, attività di servizio e promozione delle attività delle Camere di Commercio anche mediante società e consorzi. La Camera di Commercio concorre al finanziamento dell'Unioncamere Regionale secondo le disposizioni di legge.

ARTICOLO 6

PRINCIPI DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA DELLE CAMERE DI COMMERCIO.

1. La Camera di Commercio ispira la propria azione al principio di sussidiarietà, al fine di attivare sinergie e collaborazione con le istituzioni pubbliche di livello locale, regionale, nazionale e comunitario e di instaurare un efficace rapporto tra le attività dell'Ente e l'espressione delle Associazioni, del sistema delle imprese e del mercato.
2. La Camera di Commercio esercita le proprie funzioni ispirandosi al principio di leale collaborazione e cooperazione con le istituzioni della U.E. e quelle internazionali, le amministrazioni statali, la Regione, le autonomie locali e funzionali e, in particolare, per quanto concerne le funzioni di regolazione, in raccordo con le Autorità di garanzia e regolazione dei mercati.
3. La Camera di Commercio, promuove la conclusione di accordi con le istituzioni pubbliche di livello locale, regionale, nazionale, della U.E., internazionali, e, in particolare, con la Regione Siciliana, i Liberi Consorzi e i Comuni delle circoscrizioni territoriali di competenza per lo svolgimento dell'attività consultiva di cui all'art. 4 del presente Statuto e all'art. 2 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e ss.mm.ii.
4. Anche al di fuori delle ipotesi specificatamente disciplinate da accordi stipulati, la Camera di Commercio esprime pareri alle Amministrazioni richiedenti e può anche, senza preventiva richiesta, formulare pareri alle stesse nelle materie che interessano le imprese delle circoscrizioni territoriali di competenza.
5. La Camera di Commercio concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nella programmazione dei Comuni, delle sue circoscrizioni, dei Liberi Consorzi, della Regione, dello Stato e dell'Unione Europea e coordina la propria attività in relazione ai programmi che concorre a determinare.
6. La Camera di Commercio concorre a realizzare forme di cooperazione con altre pubbliche istituzioni e con soggetti rappresentativi di stakeholders per l'attuazione in forma coordinata, di disposizioni normative ovvero per promuovere la semplificazione amministrativa e la diffusione degli strumenti tecnologici per il dialogo imprese-pubbliche amministrazioni.
7. Nell'esercizio delle proprie attività la Camera di Commercio si ispira ai principi di buon andamento e di imparzialità dell'Amministrazione, nonché dell'economicità, della trasparenza, dell'efficacia, dell'efficienza e della separazione tra l'azione politica e l'azione amministrativa.

ARTICOLO 7

PARI OPPORTUNITÀ

1. La Camera di Commercio promuove la presenza di entrambi i generi nei propri organi istituzionali e negli organi collegiali degli Enti ed Aziende da essa dipendenti.
2. In sede di designazione dei componenti il Consiglio Camerale si applicano le previsioni dell'art. 10, comma 6, del D.M. 4 agosto 2011, n. 156.
3. La Camera di Commercio garantisce la presenza di entrambi i generi nella composizione della Giunta.
4. In sede di designazione o nomina diretta di tutti i componenti di organi collegiali in seno a Enti e Aziende da essa dipendenti, qualora compete all'Ente camerale l'indicazione dei nominativi, almeno uno è individuato di genere diverso da quello degli altri. Qualora partecipi ad una nomina insieme ad altri soggetti dovrà concordare con gli stessi le indicazioni al fine di garantire la presenza di genere all'interno dell'Organo.
5. Per la composizione del Collegio dei Revisori dei conti, la Camera di Commercio richiede ai soggetti designanti la garanzia della designazione di componenti di entrambi i generi.

ARTICOLO 8

POTESTÀ STATUTARIA E REGOLAMENTARE

1. Lo Statuto è la carta fondamentale della Camera di Commercio, comunità economica dei territori ricompresi nelle provincie di Catania, Ragusa e Siracusa e ne esprime e disciplina l'autogoverno.
2. La Camera di Commercio esercita in autonomia la potestà statutaria e regolamentare riconosciuta dall'art. 3 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e ss.mm.ii.
3. Lo Statuto Camerale, nel rispetto dei principi sanciti dalla legge, disciplina, con riferimento alle caratteristiche del territorio, l'ordinamento e l'organizzazione della Camera di Commercio; le competenze e le modalità di

funzionamento degli organi; la composizione degli organi per le parti non disciplinate dalla Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e ss.mm.ii.; le forme di partecipazione.

4. La potestà regolamentare della Camera di Commercio è svolta ai sensi di quanto previsto dalla Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e ss.mm.ii. ai sensi del quale i regolamenti per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi e quelli relativi alle materie disciplinate dallo Statuto sono approvati dal Consiglio con il voto della maggioranza assoluta dei componenti. I regolamenti interni sono: il regolamento del Consiglio Camerale, il regolamento della Giunta Camerale, il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi camerali ed il regolamento degli istituti di partecipazione. I regolamenti sono pubblicati sul sito Internet istituzionale.
5. La Camera di Commercio, n quanto ente autonomo di diritto pubblico, nelle materie di cui all'articolo 2 della Legge n. 580/1993 ss.mm.ii., e nelle materie di competenza di cui all'articolo 2 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, in quelle delegate e nei casi previsti dal presente Statuto, detta norme di disciplina mediante regolamento.
6. I regolamenti sono deliberati dal Consiglio Camerale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti e sottoposti alle medesime forme di pubblicazione del presente Statuto.
7. Il regolamento interno della Giunta Camerale ed i regolamenti attribuiti alla competenza di quest'ultima sono deliberati con medesimo quorum.
8. Le modifiche dei regolamenti sono adottate con le medesime procedure di approvazione degli stessi.

TITOLO II – L' ORGANIZZAZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO – GLI ORGANI

ARTICOLO 9

GLI ORGANI CAMERALI

1. Gli organi della Camera di Commercio sono: il Consiglio Camerale, la Giunta Camerale, il Presidente ed il Collegio dei Revisori dei Conti.
2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 4-bis della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e ss.mm.ii. tutti gli incarichi degli organi diversi dai collegi dei revisori sono svolti a titolo gratuito.
3. Gli organi della Camera di Commercio possono svolgere le proprie sedute di Consiglio e di Giunta, oltre che nella sede istituzionale di Catania anche nelle sedi secondarie di Ragusa e Siracusa.

CAPO I – IL CONSIGLIO, LA GIUNTA, IL PRESIDENTE

ARTICOLO 10

CONSIGLIO CAMERALE

1. Il numero dei componenti del Consiglio e la ripartizione dei Consiglieri, secondo le caratteristiche economiche della circoscrizione territoriale di competenza, sono determinati nel rispetto delle norme previste dalla Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e ss.mm.ii., nonché dal Decreto 4 agosto 2011, n. 155, recante il Regolamento sulla composizione dei Consigli delle Camere di Commercio, ed ogni altra norma attuativa della legge.
2. Il numero dei componenti del Consiglio della Camera di Commercio è pari, ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e ss.mm.ii., a ventidue (22) consiglieri. In sede di prima applicazione il D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 219, recante Attuazione della delega di cui all'art. 10 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di Commercio I.A.A., il Consiglio è composto in via transitoria e sino al primo rinnovo, da trenta (30) consiglieri.
3. Del Consiglio fanno altresì parte tre (3) componenti, di cui due (2) in rappresentanza rispettivamente delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e della associazioni di tutela degli interessi dei consumatori degli utenti e un (1) in rappresentanza dei liberi professionisti designato dai presidenti degli ordini professionali presso la Camera di Commercio.
4. Il presente Statuto definisce la ripartizione dei consiglieri secondo le caratteristiche economiche delle circoscrizioni territoriali di Catania, Ragusa e Siracusa in rappresentanza dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, delle assicurazioni, del commercio, del credito, dell'industria, dei servizi alle imprese, dei

trasporti e spedizioni, del turismo, della pesca e degli altri settori di rilevante interesse per l'economia della circoscrizione medesima. Nella composizione del Consiglio, deve essere assicurata la rappresentanza autonoma delle società in forma cooperativa.

5. Il numero dei consiglieri in rappresentanza dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria e del commercio deve essere pari ad almeno alla metà dei componenti il Consiglio assicurando comunque la rappresentanza dei settori di cui al comma precedente.
6. Nei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura, deve essere assicurata una rappresentanza autonoma per le piccole imprese.
7. Il Consiglio dura cinque (5) anni che decorrono dalla data dell'insediamento. I suoi componenti rappresentano il sistema locale delle imprese della circoscrizione di competenza, operano senza vincolo di mandato, possono essere rinnovati per una sola volta e svolgono l'incarico a titolo gratuito.
8. La rappresentanza dei settori economici rimane immutata per il periodo di durata in carica del Consiglio ed è soggetta, in sede di rinnovo, alle variazioni della ripartizione dei Consiglieri che sono la conseguenza dell'applicazione dei commi precedenti.

ARTICOLO 11

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO

Il Consiglio della Camera di Commercio è composto da n. 33 Consiglieri così ripartiti:

Settori di attività economica	seggi attribuiti
Agricoltura e Pesca	4
Artigianato	3
Industria	4
Commercio	8
Cooperative	1
Turismo	2
Trasporti e Spedizioni	1
Assicurazioni e Credito	1
Servizi alle Imprese	5
Altri Settori	1
Rappresentante delle Associazioni di tutela degli interessi dei consumatori	1
Rappresentante delle Organizzazioni Sindacali e dei Lavoratori	1
Rappresentante Liberi professionisti	1

ARTICOLO 12

COMPETENZE DEL CONSIGLIO CAMERALE

1. Il Consiglio Camerale, organo primario dell'Ente, determina l'indirizzo generale della Camera di Commercio, ne controlla l'attuazione, adotta gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla sua competenza ed esercita le altre funzioni stabilite dal presente Statuto.
2. In particolare il Consiglio svolge le seguenti funzioni:
 - a. delibera lo Statuto e le relative modifiche ed i regolamenti;
 - b. elegge tra i suoi componenti, con distinte votazioni, il Presidente della Camera di Commercio e la Giunta e nomina il Collegio dei Revisori dei Conti;

- c. determina gli indirizzi generali e approva il programma pluriennale di attività della Camera di Commercio previa consultazione delle imprese;
 - d. approva la relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico e il suo aggiornamento, il bilancio di esercizio su proposta della Giunta Camerale;
3. Il Consiglio può svolgere le proprie funzioni anche quando non sono stati ancora nominati o sono dimissionari singoli componenti, purché siano in carica almeno i due terzi del Consiglio stesso.
 4. Allo scioglimento del Consiglio camerale si provvede nei casi previsti dalla legge e con le procedure dalla stessa determinate (L.R. 29/1995, art. 6, come modificato dall'art. 3, comma 1, L.R. n. 4/2010).

ARTICOLO 13

I CONSIGLIERI CAMERALI E LA COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO

1. I componenti del Consiglio sono designati dalle Organizzazioni rappresentative delle imprese appartenenti ai settori di cui all'articolo 10, comma 2, della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e ss.mm.ii., nonché, ciascuno per il proprio rappresentante, dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, dalle Associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e dai Presidenti degli Ordini e Collegi professionali;
2. Le designazioni da parte delle Organizzazioni di cui al comma 1, per ciascuno dei settori di cui all'art. 10, comma 2, della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e ss.mm.ii. avvengono in rapporto proporzionale alla loro rappresentatività nell'ambito della circoscrizione territoriale della Camera di Commercio, sulla base degli indicatori previsti dall'articolo 10, comma 3, della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e ss.mm.ii.. Gli elenchi degli associati delle Organizzazioni di cui al comma 1 sono depositati presso la Camera di Commercio ai fini dello svolgimento delle opportune verifiche relative a tutti i dati i quali, a tal fine, sono trasmessi, secondo modalità telematiche e digitali, ad una piattaforma appositamente predisposta dal sistema informativo delle Camere di Commercio a cui possono accedere, oltre la Regione competente e il Ministero dello Sviluppo Economico, i soggetti legittimamente interessati, mediante procedure che ne garantiscano l'identificazione. Ai fini del calcolo degli indicatori di rappresentatività sono presi in considerazione i soli associati che nell'ultimo biennio abbiano versato almeno una quota associativa di importo non meramente simbolico come definita in base all'art. 12, comma 4, della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e ss.mm.ii.. Anche in caso di apparentamento le organizzazioni presentano i dati disgiuntamente.
3. Per le imprese è fatta salva la possibilità di essere iscritte a più associazioni. In tal caso, esse sono rappresentate da ciascuna delle associazioni alle quali sono iscritte, considerandole con un peso proporzionalmente ridotto ai fini della rappresentatività delle associazioni stesse.
4. Il Consiglio è nominato dal Presidente della Giunta regionale.
5. Qualora le organizzazioni non provvedano ad effettuare le designazioni dei Consiglieri con le modalità indicate al Decreto di cui all'art. 12, comma 4, della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e ss.mm.ii., la designazione o le designazioni vengono richieste all'organizzazione o all'associazione immediatamente successiva in termini di rappresentatività nell'ambito dello stesso settore. In caso di ulteriore inerzia da parte delle organizzazioni individuate, il Presidente della Giunta regionale nomina entro venti (20) giorni il componente o i componenti del Consiglio camerale tra le personalità di riconosciuto prestigio nella vita economica della circoscrizione territoriale con riferimento al settore che deve essere rappresentato. Le modalità di applicazione del presente comma nel caso di apparentamento sono stabilite con il Decreto di cui all'art. 12, comma 4, della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e ss.mm.ii.
6. Il Consiglio può comunque svolgere le proprie funzioni anche quando non sono stati ancora nominati o sono dimissionari singoli componenti, purché siano in carica almeno i due terzi dei componenti il Consiglio stesso.
7. I Consigli nominati ai sensi del presente articolo possono prevedere nello Statuto disposizioni relative al rinnovo dei Consigli stessi mediante elezione diretta dei componenti in rappresentanza delle categorie i cui all'ar. 10, comma 2, della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e ss.mm.ii. da parte dei titolari o dei rappresentanti legali delle imprese iscritte nel registro di cui all'art. 8 della medesima Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e ss.mm.ii.

8. I Consiglieri entrano in carica al momento dell'insediamento del Consiglio o, in caso di surrogazione, al momento della sottoscrizione da parte del Presidente della Giunta regionale del decreto di sostituzione.
9. Ciascun Consigliere, secondo procedure e modalità stabilite dal Regolamento consiliare finalizzate a garantirne l'effettivo esercizio e nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali, ha diritto di:
 - a) esercitare l'iniziativa per gli atti di competenza del Consiglio;
 - b) chiedere notizie e chiarimenti, formulare voti e proposte sull'attività camerale;
 - c) chiedere copia dei verbali delle sedute del Consiglio e della Giunta, dei provvedimenti adottati e degli atti richiamati;
10. Il termine iniziale del mandato di Consigliere decorre sempre, indipendentemente dalla nomina, dalla data di insediamento del Consiglio Camerale.
11. Le dimissioni dei Consiglieri devono essere presentate in forma scritta al presidente della Camera di Commercio. Le dimissioni non hanno bisogno di accettazione e, dal momento della presentazione, sono irrevocabili. Il Presidente appena ricevute ne dà immediato avviso al Presidente della Giunta regionale.

ARTICOLO 14

REQUISITI PER LA NOMINA A CONSIGLIERE E CAUSE OSTATIVE

1. Possono far parte del Consiglio della Camera di Commercio i cittadini italiani che abbiano raggiunto la maggiore età e godano dei diritti civili, che siano titolari di imprese, rappresentanti legali o amministratori unici di società, esercenti arti e professioni o esperti in possesso dei requisiti stabiliti con Decreto di cui all'art. 12, comma 4, della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e ss.mm.ii., e che esercitino la loro attività nell'ambito della circoscrizione territoriale della Camera di Commercio. Sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea in possesso dei suddetti requisiti.
2. Non possono far parte del Consiglio:
 - a) i Parlamentari nazionali ed europei, i Consiglieri ed Assessori regionali, il Presidente della Provincia, i membri della Giunta provinciale, i Consiglieri provinciali, i Sindaci e gli Assessori dei Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti e coloro che ricoprono già l'incarico di componente del Consiglio di altra Camera di Commercio;
 - b) gli amministratori non nominati in rappresentanza della Camera di Commercio e i dipendenti di enti, istituti, consorzi o aziende dipendenti o soggetti a vigilanza della Camera di Commercio o che dalla stessa ricevano in via continuativa una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa;
 - c) i dipendenti della Camera di Commercio, della Regione Siciliana e degli Enti locali compresi nel territorio della medesima Camera;
 - d) coloro per i quali sussistono le cause ostative di cui all'art. 58 del testo unico della legge nell'ordinamento degli Enti locali di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, fatta salva l'applicazione del comma 5 del medesimo art. 58;
 - e) coloro che, per fatti compiuti in qualità di amministratori della Camera di Commercio, ovvero delle preesistenti Camere di Commercio di Catania, di Ragusa e di Siracusa, siano stati dichiarati responsabili verso le medesime con sentenza definitiva e non abbiano estinto il debito;
 - f) coloro che siano iscritti ad associazioni operanti in modo occulto o clandestino e per la cui adesione siano richiesti un giuramento o una promessa solenne.
3. La perdita dei requisiti di cui al comma 1 o la sopravvivenza di una delle situazioni di cui al comma 2, lettere d), e) e f), comportano la decadenza dalla carica di Consigliere. Il provvedimento che dichiara la decadenza è adottato dall'Autorità competente per la nomina.
4. I membri del Consiglio per i quali sopravvenga una delle situazioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c) devono optare, entro trenta (30) giorni, per una delle cariche.
5. I consiglieri decadono, inoltre, nel caso in cui non partecipino, senza giustificazione, a quattro (4) sedute consecutive del Consiglio.
6. I componenti del Consiglio che subentrano in corso di mandato decadono dalla carica alla scadenza del mandato del Consiglio.

7. I componenti del Consiglio esplicano il proprio mandato nel contesto del Collegio. Non è consentita ad essi alcuna delega di funzioni da parte dell'organo collegiale o del Presidente.
8. Il Consiglio Camerale può adottare il codice di comportamento a cui devono attenersi i Consiglieri nello svolgimento del mandato al fine di garantirne l'imparzialità.
9. I Consiglieri camerali svolgono il proprio mandato a titolo gratuito. Ad essi spetta un rimborso delle spese nel rispetto delle previsioni di legge.

ARTICOLO 15

REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO

1. L'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Camerale sono disciplinati, in conformità alla legge ed allo Statuto, dal regolamento interno adottato dallo stesso secondo le modalità previste dal presente Statuto.
2. Il regolamento disciplina, in particolare:
 - a) la convocazione, i tempi e le modalità di svolgimento dei lavori del Consiglio Camerale;
 - b) la costituzione, l'organizzazione, il funzionamento delle commissioni consiliari;
 - c) i casi in cui le sedute del Consiglio e delle commissioni non sono pubbliche;
 - d) le modalità di esercizio dei diritti e dei poteri di iniziativa dei Consiglieri;
 - e) i procedimenti per l'istruttoria delle deliberazioni consiliari;
 - f) gli strumenti e le modalità del controllo consiliare sull'attività della Camera di Commercio e degli organismi da essa promossi o a cui la stessa aderisce.

ARTICOLO 16

COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio può costituire commissioni consiliari, composte da componenti del Consiglio ed eventualmente coordinati da un membro della Giunta Camerale, al fine di approfondire specifiche questioni e riferire su di esse. Tali commissioni sono prive di poteri deliberativi, hanno carattere temporaneo e cessano all'espletamento del mandato a loro affidato, devono terminare i propri lavori entro il termine assegnato dal Consiglio che non può superare i novanta (90) giorni dall'insediamento. I lavori si concludono con la relazione scritta che il Presidente della Commissione deve presentare al Consiglio Camerale.
2. I componenti delle commissioni consiliari svolgono il proprio compito a titolo gratuito, salvo il rimborso di eventuali spese sostenute secondo quanto previsto dalla legge. Possono essere chiamati a far parte delle commissioni consiliari anche degli esperti esterni che presteranno la propria opera a titolo gratuito, salvo il rimborso di eventuali spese sostenute secondo quanto previsto dalla legge.

ARTICOLO 17

LA GIUNTA CAMERALE

1. La Giunta, eletta dal Consiglio con le procedure previste dalle vigenti disposizioni di legge e dal presente Statuto è l'organo esecutivo della Camera di Commercio ed è composta dal Presidente e da un numero di componenti pari a sette (7), così come previsto dall'art. 14 della Legge 580/1993 come modificato dal D.Lgs. 25 novembre 2016 n. 219. Dei suddetti componenti almeno quattro (4) sono eletti in rappresentanza dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura. Nell'elezione dei membri della Giunta ciascun consigliere può esprimere un numero di preferenze non superiore ad un terzo dei membri della Giunta medesima.
2. La Giunta dura in carica cinque (5) anni in coincidenza con la durata del Consiglio e il mandato dei suoi membri è rinnovabile per una sola volta.
3. La Giunta nomina tra i suoi membri un Vicepresidente vicario e due Vicepresidenti in rappresentanza dei territori di Catania, Ragusa e Siracusa.
4. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Vicepresidente vicario ne assume temporaneamente le funzioni.
5. Qualora la carica di Presidente dovesse risultare vacante, il Vicepresidente vicario assume la reggenza fino alla elezione del nuovo Presidente, che deve avvenire al più presto e comunque non oltre trenta (30) giorni dal momento in cui la carica di Presidente è risultata vacante. Nel caso in cui il Consiglio decida di attendere

la sostituzione del Consigliere ai sensi dell'art. 11 del decreto 4 agosto 2011, n. 156, l'elezione del Presidente deve avvenire non oltre novanta (90) giorni dal momento in cui la carica di Presidente è risultata vacante.

6. La Giunta Camerale può costituire Gruppi di lavoro composti da un minimo di tre (3) ad un massimo di sei (6) componenti del Consiglio, al fine di approfondire specifiche questioni e riferire su di esse. Tali Gruppi di lavoro cessano all'espletamento del mandato a loro affidato, presentando relazione scritta alla Giunta Camerale.

I componenti dei Gruppi di lavoro svolgono il loro compito a titolo gratuito, salvo il rimborso di eventuali spese sostenute secondo quanto previsto dalla legge, possono essere chiamati a farne parte anche degli esperti esterni che presteranno la propria opera a titolo gratuito, salvo il rimborso di eventuali spese sostenute secondo quanto previsto dalla legge.

ARTICOLO 18

COMPETENZE DELLA GIUNTA CAMERALE

1. La Giunta Camerale è presieduta dal Presidente della Camera di Commercio e svolge le seguenti funzioni:
 - a) predispone, per l'approvazione del Consiglio, la relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico, il suo aggiornamento e il bilancio d'esercizio;
 - b) adotta i provvedimenti necessari per la realizzazione del programma di attività in base a quanto previsto dalla Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e ss.mm.ii., dalle relative norme di attuazione, dallo Statuto e dai Regolamenti;
 - c) delibera, nei limiti fissati dall'art. 2, commi 4 e 5, della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e ss.mm.ii., sulla partecipazione della Camera di Commercio a consorzi, società, associazioni, gestioni di aziende e servizi speciali e sulla costituzione di gestioni e di aziende speciali e sulle dismissioni societarie;
 - d) approva lo Statuto delle Aziende Speciali istituite dalla Camera di Commercio e le relative variazioni;
 - e) delibera l'istituzione di uffici distaccati in altri Comuni della circoscrizione territoriale di competenza, anche al fine di assicurare il mantenimento dei servizi sul territorio nei casi di accorpamenti tra Camere di Commercio;
 - f) nomina l'organo indipendente di valutazione strategica (O.I.V.)
 - g) adotta e approva il piano della performance, il relativo aggiornamento e la relazione sulla performance;
 - h) adotta e approva il sistema di misurazione e valutazione delle performance organizzative e individuali;
 - i) verifica l'adeguatezza del funzionamento degli uffici e delle aziende speciali in relazione agli obiettivi e ai programmi e sulla scorta delle risultanze del controllo di gestione;
 - j) esercita avvalendosi dell'O.I.V., il controllo strategico della Camera di Commercio e delle proprie aziende speciali; assegna gli obiettivi al Segretario Generale e ne effettua la valutazione dei risultati, avvalendosi dell'O.I.V. ;
 - k) approva gli interventi di promozione economica non espressamente previsti in sede di redazione del preventivo, su proposta del Segretario Generale;
 - l) predispone l'aggiornamento del preventivo economico da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
 - m) assume il provvedimento di aggiornamento del budget direzionale per variazioni comportanti maggiori oneri finanziari o maggiori proventi realizzati rispetto alle previsioni iniziali;
 - n) predispone il bilancio d'esercizio, la relativa relazione sull'andamento della gestione o gli allegati da sottoporre al Consiglio per l'approvazione;
 - o) delibera in esito all'acquisizione e alla alienazione di beni immobili;
 - p) adotta i provvedimenti riguardanti l'assunzione di mutui;
 - q) delibera la partecipazione ad accordi di programma, patti territoriali e, in generale, in ordine all'adozione di moduli collaborativi con altre pubbliche amministrazioni o con privati;
 - r) delibera la promozione, la realizzazione e la gestione di strutture e infrastrutture di interesse generale di livello locale, regionale o nazionale nel rispetto degli indirizzi di Consiglio;
 - s) delibera sulla istituzione degli organismi deputati a gestire i servizi di arbitrato, di mediazione e di gestione delle crisi da sovra-indebitamento;

- t) delibera la costituzione di parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, nonché la promozione dell'azione e la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2601 codice civile;
 - u) formula pareri e proposte alle amministrazioni dello Stato, alla Regione, ai Liberi consorzi, ai Comuni della circoscrizione nonché agli altri Enti pubblici che nella medesima hanno la propria sede;
 - v) adotta il regolamento interno;
 - w) designa il Segretario Generale;
 - x) definisce, su proposta del Segretario Generale, la struttura macro-organizzativa della Camera di Commercio individuando le aree dirigenziali, nonché i relativi aggiornamenti, e adotta, sempre su proposta del Segretario Generale, gli atti di programmazione generale in materia di politiche del personale e i relativi aggiornamenti;
 - y) delibera, in presenza dei presupposti e secondo le modalità previste dalla vigente normativa, in merito all'affidamento con contratto a tempo determinato di incarichi dirigenziali al personale esterno;
 - z) su proposta del Segretario Generale, salvo che non sia diversamente stabilito dalla legge, definisce gli incarichi dirigenziali, nomina il Dirigente che assume le funzioni vicarie ed il Conservatore del Registro delle Imprese;
 - aa) approva la Carta dei servizi o la Guida ai servizi camerali predisposte dalla Camera di Commercio;
 - bb) nomina il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza su proposta del responsabile stesso;
 - cc) adotta, infine, ogni altro atto per l'espletamento delle funzioni e delle attività previste dalla Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e ss.mm.ii., e dello Statuto che non rientri nelle competenze riservate, dalla legge o dallo Statuto, al Consiglio o al Presidente ovvero alla specifica competenza del Segretario Generale o dei Dirigenti.
3. La Giunta delibera in casi di urgenza sulle materie di competenza del Consiglio. In tali casi, la deliberazione è sottoposta al Consiglio per la ratifica nella prima riunione successiva.

ARTICOLO 19

I COMPONENTI DELLA GIUNTA CAMERALE

- 1. I componenti della Giunta esplicano il proprio mandato a titolo gratuito e nel contesto dell'organo collegiale. Non è consentita la delega a essi di funzioni della Giunta medesima o del Presidente.
- 2. La perdita della carica di Consigliere comporta automaticamente la cessazione dalla carica di membro di Giunta.
- 3. Le dimissioni dalla carica di componente della Giunta sono irrevocabili e non necessitano di accettazione. Le dimissioni dalla carica di membro di Giunta non comportano la cessazione dalla carica di Consigliere.
- 4. La cessazione o le dimissioni dalla carica sono rese note al Consiglio nella prima riunione utile. Nella medesima seduta il Consiglio provvede alla sostituzione mediante votazione a scrutinio segreto ed elezione a maggioranza.
- 5. Qualora la metà più uno dei membri di Giunta sia dimissionario, i membri restanti si intendono decaduti e il Consiglio provvede alla nuova elezione dell'intero collegio.
- 6. La Giunta decade in caso di scioglimento del Consiglio.

ARTICOLO 20

REGOLAMENTO DELLA GIUNTA CAMERALE

- 1. La Giunta Camerale adotta il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei propri componenti e secondo le modalità di seguito indicate. Il regolamento è comunicato al Consiglio ed è sottoposto alle medesime forme di pubblicità del presente Statuto.
- 2. Il regolamento interno della Giunta Camerale stabilisce le modalità di convocazione ed autoconvocazione, i requisiti di validità delle sedute e delle deliberazioni, le modalità di trattazione degli affari da parte dell'organo, la verbalizzazione e la sottoscrizione delle deliberazioni.

ARTICOLO 21

FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA CAMERALE

1. La Giunta è convocata in via ordinaria dal Presidente che ne determina l'ordine del giorno.
2. La Giunta può essere convocata in via straordinaria su richiesta di tre (3) membri con indicazione degli argomenti che si intendono trattare. In tal caso la convocazione deve avvenire nel termine di trenta (30) giorni dalla richiesta.
3. Le convocazioni avvengono mediante avviso, formulato per posta elettronica certificata, posta elettronica o telegramma, recante gli argomenti all'ordine del giorno, spedita almeno cinque (5) giorni prima della riunione.
4. La riunione può essere convocata, per ragioni di urgenza, con avviso, formulato per posta elettronica certificata, posta elettronica o telegramma, spedito almeno due (2) giorni prima della riunione.
5. le riunioni della Giunta sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e non sono aperte al pubblico.
6. Le deliberazioni della Giunta, fatti salvi i casi in cui si richiede, a norma di legge o di statuto, una maggioranza qualificata, sono assunte a maggioranza dei presenti.
7. Le votazioni avvengono in forma palese o a scrutinio segreto. Nelle votazioni a scrutinio palese, il Presidente invita ad esprimere il voto per appello nominale o per alzata di mano. Per le deliberazioni concernenti persone, si adotta lo scrutinio segreto.
8. Nelle votazioni a scrutinio palese, a parità di voti, prevale il voto del Presidente; in quelle a scrutinio segreto, a parità di voti, la proposta si intende respinta. Nelle riunioni della Giunta non è ammessa la delega di voto.
9. Nei casi e con le forme previsti dal regolamento della Giunta il Presidente ha la facoltà di invitare alle sedute della Giunta Camerale, senza diritto di voto, personalità del mondo politico economico ed esperti dotati di comprovata professionalità. Sono altresì ammesse audizioni di dipendenti, consiglieri, esperti e rappresentanti di enti pubblici e privati, associazioni rappresentative di imprese, lavoratori e consumatori.
10. La Giunta Camerale adotta il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei propri componenti e secondo le modalità di cui al presente Statuto.
11. Sono nulle le deliberazioni adottate in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo o su materie estranee alla competenza dell'organo deliberante.

ARTICOLO 22

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DI COMMERCIO

1. Il Presidente è eletto, entro trenta (30) giorni dalla nomina del Consiglio, con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio. Qualora non si raggiunta tale maggioranza neanche con un secondo scrutinio, si procede, entro i successivi quindici (15) giorni ad una terza votazione in cui per l'elezione è richiesta la maggioranza dei componenti del Consiglio. Qualora nella terza votazione non sia stata raggiunta la maggioranza necessaria, si procede ad una quarta votazione di ballottaggio tra i due candidati che nella terza votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti. Qualora nella votazione di ballottaggio nessun candidato raggiunga la maggioranza della metà più uno dei componenti in carica il Consiglio decade.
2. Il Presidente rappresenta la Camera di Commercio, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, ne determina l'ordine del giorno e, in caso di urgenza, provvede agli atti di competenza della Giunta. In tal caso gli atti sono sottoposti alla Giunta per la ratifica nella prima riunione successiva.
3. E' facoltà del Presidente convocare il Consiglio e la Giunta Camerale anche presso le sedi di Ragusa e Siracusa.
4. Il Presidente dura in carica cinque (5) anni, in coincidenza con la durata del Consiglio e può essere rieletto per una sola volta.
5. Il Presidente guida la politica generale della Camera di Commercio, ha la rappresentanza legale, politica e istituzionale della Camera di Commercio, del Consiglio e della Giunta.
6. Il Presidente esercita altresì le seguenti funzioni:
 - a) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta stabilendo l'ordine del giorno dei lavori e adotta tutti gli atti che la legge, i regolamenti e il presente Statuto attribuiscono alla sua competenza;
 - b) esercita le altre funzioni demandate dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.

ARTICOLO 23

ELEZIONE VICEPRESIDENTE VICARIO - ELEZIONI VICEPRESIDENTI DELLA CAMERA DI COMMERCIO

1. Il Vicepresidente Vicario della Camera di Commercio è eletto fra i componenti della Giunta Camerale. Nella prima votazione è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti della Giunta Camerale. Nella seconda votazione, da tenersi nella seduta successiva, è eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti.
2. Il Vicepresidente Vicario svolge le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Presidente. Non è ammessa la delega permanente di funzioni da parte del Presidente della Camera di Commercio.
3. Il Vice Presidente Vicario e gli altri due Vice Presidenti, eletti dalla Giunta, dovranno essere rappresentativi delle tre aree territoriali accorpate.

ARTICOLO 24

NORME SULLA CONTINUITÀ AMMINISTRATIVA DELLA CAMERA DI COMMERCIO

1. Il Presidente della Camera di Commercio ed i componenti della Giunta Camerale cessano dalla carica per dimissioni, decesso e decadenza. Il Presidente e la Giunta Camerale cessano altresì dalla carica per mozione di sfiducia costruttiva approvata dal Consiglio con le maggioranze determinate per l'elezione in prima votazione di ciascun organo.
2. Le dimissioni del Presidente o dei componenti della Giunta Camerale sono presentate per iscritto, devono essere contestualmente comunicate al Consiglio ed all'Assessorato Regionale per le Attività produttive, non necessitano di accettazione ed hanno effetto dalla data di presentazione. Le cause di decadenza degli stessi sono stabilite dalla legge. La decadenza è disposta dal Presidente della Regione.
3. Nei casi di decadenza, dimissioni, decesso di un consigliere la Camera di Commercio ne dà immediato avviso al Presidente della Giunta Regionale. La relativa sostituzione, a cura di quest'ultimo, avviene secondo la procedura prevista dall'art. 11 commi 1 e 4 del Decreto MISE n. 156.
4. La mozione di sfiducia nei confronti del Presidente e/o della Giunta può essere presentata solo:
 - a) qualora entro i termini di legge non siano sottoposti all'esame del Consiglio il bilancio preventivo o il conto consuntivo;
 - b) per gravi e persistenti violazioni di legge giudizialmente accertate, dello Statuto o dei deliberati del Consiglio.
5. La mozione di sfiducia nei confronti del Presidente è approvata dal Consiglio a maggioranza dei due terzi dei componenti sulla base di una motivata proposta presentata da almeno un terzo dei Consiglieri, secondo le modalità previste dal regolamento consiliare e contiene altresì l'indicazione del nuovo candidato a Presidente.
6. La mozione di sfiducia nei confronti dell'intera Giunta è deliberata a maggioranza dal Consiglio Camerale. Nella stessa seduta si procede alla elezione della nuova Giunta secondo le procedure previste dalla legge. La cessazione dalla carica di oltre metà dei componenti della Giunta Camerale ne comporta la decadenza. La Giunta Camerale rimane tuttavia in carica sino all'elezione della nuova Giunta.
7. La mozione proposta nei confronti dell'intera Giunta contiene, oltre alle motivazioni ed alle linee programmatiche, la lista dei candidati a componente della Giunta Camerale.
8. La mozione di sfiducia approvata dal Consiglio Camerale è immediatamente trasmessa all'Assessorato alle Attività Produttive per gli adempimenti conseguenti.

ARTICOLO 25

OBBLIGO DI ASTENSIONE

1. Il Presidente della Camera di Commercio, i componenti della Giunta e del Consiglio devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni e dall'adottare gli atti nei casi di incompatibilità previsti dalla legge con l'oggetto in trattazione.
2. Il divieto di cui al precedente comma comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle sedute.
3. Le disposizioni sull'obbligo di astensione trovano applicazione anche nei confronti del Segretario Generale che viene sostituito nella funzione da un componente del Consiglio Camerale o della Giunta più giovane di età.

CAPO II - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ARTICOLO 26

COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dal Consiglio ed è composto da tre (3) membri effettivi e tre (3) supplenti, designati rispettivamente dal Presidente della Regione, dall'Assessore regionale per le Attività Produttive e dall'Assessore Regionale per l'Economia.
2. I membri effettivi e quelli supplenti devono essere iscritti all'Albo dei revisori dei conti, salvo che si tratti di dirigenti o funzionari pubblici.
3. Il Collegio dei Revisori dei conti dura in carica quattro (4) anni e i suoi membri possono essere designati per due (2) sole volte consecutivamente. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente, la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata alla residua parte del quadriennio in corso, calcolata a decorrere dalla data di adozione della deliberazione di nomina dell'intero collegio.
4. Qualora una delle Amministrazioni di cui al comma 1 non proceda, entro il termine di cui all'art. 3 del Decreto Legge 16 maggio 1994, n. 293, convertiti con modificazioni nella Legge 15 luglio 1994, n. 444, alla designazione del membro effettivo, il Revisore mancante sarà provvisoriamente sostituito da uno dei Revisori supplenti designati dalle Altre Amministrazioni rappresentate nel Collegio.
5. I Revisori dei Conti hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti della Camera di Commercio.
6. In caso di decesso, rinuncia o decadenza di un componente del Collegio, il Consiglio provvede alla sostituzione nel rispetto delle previsioni di cui al primo comma. Il Revisore così eletto rimane in carica sino alla scadenza del Collegio.
7. Al Collegio dei Revisori dei conti si applicano i principi del codice civile relativi ai sindaci delle società per azioni, in quanto compatibili.

ARTICOLO 27

FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori elegge nel proprio seno il Presidente alla prima seduta.
2. Il Collegio ha sede presso la Camera di Commercio e si riunisce su convocazione del Presidente.
3. Per lo svolgimento delle proprie attività, il Collegio si avvale delle strutture e del personale della Camera di Commercio.

ARTICOLO 28

COMPETENZE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti, in conformità alle previsioni di legge, di regolamento e del presente Statuto, collabora con il Consiglio nella funzione di controllo e di indirizzo; esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della Camera di Commercio ed attesta la corrispondenza del bilancio d'esercizio alle risultanze della gestione, redigendo una relazione da allegare al progetto di bilancio d'esercizio predisposto dalla Giunta Camerale; redige altresì una relazione sul preventivo economico e sul relativo aggiornamento, riferisce al Presidente, che ne informa immediatamente la Giunta ed il Consiglio, sulle eventuali gravi irregolarità o palesi violazioni dei criteri di economicità che abbia riscontrato nel corso dell'attività di verifica.
2. I Revisori possono procedere, in qualsiasi momento, sia individualmente che collegialmente, ad atti di ispezione e controllo. A tal fine hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti ed i documenti amministrativi e contabili. Gli indici ed i parametri elaborati per il controllo di gestione nonché i risultati del controllo medesimo sono messi a disposizione del Collegio dei Revisori.
3. Il Collegio dei Revisori dei Conti svolge altresì i compiti sanciti dal regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio.

CAPO III - L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

ARTICOLO 29

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. Gli uffici ed i servizi della Camera di Commercio sono disciplinati, in relazione alle vigenti prescrizioni di legge, dal presente Statuto e dal Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi in base ai principi di funzionalità, autonomia, sussidiarietà, efficienza, efficacia, economicità, flessibilità, garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa, professionalità e responsabilità, delle pari opportunità tra uomini e donne ed a quello di distinzione tra indirizzo e controllo ed attuazione e gestione dell'azione amministrativa.

ARTICOLO 30

IL SEGRETARIO GENERALE

1. Al Segretario Generale della Camera di Commercio competono le funzioni di vertice dell'Amministrazione, nel rispetto della normativa vigente. Il Segretario Generale coordina l'attività dell'Ente nel suo complesso, ha la responsabilità della segreteria del Consiglio e della Giunta e sovrintende al personale camerale.
2. Il Segretario Generale della Camera di Commercio sovrintende all'attività dell'Amministrazione camerale coordinando l'attività dei dirigenti e spettano, oltre alle funzioni previste dalla legge e dal presente Statuto, quelle disciplinate dal regolamento di gestione patrimoniale e finanziaria e dal regolamento di organizzazione.
3. Il Segretario Generale, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e ss.mm.ii., appartiene al personale della Camera ed opera nel rispetto delle competenze dirigenziali e degli obiettivi indicati dal Presidente e dalla Giunta Camerale.
4. Il Segretario Generale, su designazione della Giunta, è nominato secondo le previsioni di legge, tra gli iscritti in un apposito elenco tenuto dal Ministero Sviluppo Economico di cui all'art. 20, commi 2 e 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e ss.mm.ii. L'incarico di Segretario Generale può essere conferito anche in forma associata e in regime convenzionale con altra Camera di Commercio.
5. Il Segretario Generale propone alla Giunta la nomina del dirigente con funzioni vicarie.

ARTICOLO 31

COMPITI DEL SEGRETARIO GENERALE

1. Il Segretario Generale nell'esercizio delle sue funzioni risponde al principio della distinzione dei compiti di indirizzo e gestione politica, propri del Consiglio, della Giunta e del Presidente, e di quelli di gestione amministrativa, propri del Segretario Generale e della dirigenza.
2. In particolare il Segretario Generale, in via esemplificativa e non esaustiva, svolge, salvo che sia diversamente disposto da norme di legge o di regolamento, i seguenti compiti:
 - a) adotta gli atti amministrativi inerenti la realizzazione dei programmi e degli obiettivi decisi dal Consiglio e dalla Giunta, compresi gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, con autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali nell'ambito di quelle assegnate, ivi compresa la firma di convenzioni e/o accordi con altri Enti e/o organismi pubblici e/o privati, delega ai dirigenti gli atti e i provvedimenti amministrativi di cui alla presente lettera;
 - b) propone alla Giunta l'assegnazione degli incarichi dirigenziali e la nomina del dirigente con funzioni vicarie;
 - c) propone alla Giunta l'assegnazione dell'incarico di Conservatore del Registro delle Imprese;
 - d) adotta gli atti di gestione amministrativa previsti dalle vigenti disposizioni;
 - e) formula proposte ed esprime pareri agli organi della Camera;
 - f) svolge il ruolo di responsabile della pianificazione e programmazione dell'Ente;
 - g) nomina i componenti delle Commissioni camerali, interne ed esterne, aventi natura tecnica e/o amministrativa, dandone comunicazione alla Giunta;
 - h) propone alla Giunta il budget direzionale suddiviso in aree organizzative e i suoi aggiornamenti;

- i) dispone le variazioni di budget direzionale, su proposta dei responsabili delle aree organizzative, che non comportano maggiori oneri complessivi;
 - j) assegna alla dirigenza gli incarichi e sulla base del budget direzionale adottato dalla Giunta con proprio formale provvedimento, la competenza in ordine all'utilizzo delle risorse in esso previste;
 - k) assegna gli obiettivi alla dirigenza e ne valuta i risultati e le performance, sulla base delle relazioni all'uopo fornite dall'Organismo Indipendente di Valutazione;
 - l) assegna gli obiettivi gestionali al personale, sentiti i dirigenti competenti, e ne verifica la realizzazione avvalendosi del servizio di controllo di gestione e dell'O.I.V.;
 - m) adotta le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e, nella sua veste di datore di lavoro, svolge le attività di gestione del personale e dei rapporti sindacali e di lavoro;
 - n) attua il programma di assunzione del personale e assume i relativi provvedimenti;
 - o) adotta il piano formativo del personale;
 - p) adotta il piano per la prevenzione e protezione dei rischi negli ambienti di lavoro, e i relativi aggiornamenti, nonché fornisce le direttive per la sua attuazione;
 - q) eroga il trattamento accessorio al personale;
 - r) autorizza l'uso di autoveicoli camerali;
 - s) determina l'ammontare e le tipologie degli oneri di spesa di competenza dei funzionari delegati;
 - t) istituisce la cassa interna e nomina il cassiere e i suoi sostituti;
 - u) autorizza con proprio provvedimento le spese di rappresentanza;
 - v) richiede pareri e consulenze nelle materie di competenza;
 - w) promuove o resiste alle liti con relativo potere di conciliare e transigere nelle questioni derivanti dall'esercizio del potere di gestione amministrativa;
 - x) cura i rapporti con gli uffici dell'U.E. e degli organismi internazionali nelle materie di competenza, secondo le specifiche direttive del Consiglio, della Giunta e del Presidente;
 - y) adotta disposizioni organizzative coerenti con i documenti programmatici per il contrasto e la prevenzione della corruzione e per la trasparenza.
3. Il Segretario Generale può dirigere una o più aree o servizi di staff e, in caso di assenza o impedimento dei Dirigenti, avoca a sé le relative competenze;
 4. Il Segretario Generale istituisce e coordina il servizio di controllo di gestione interno anche attraverso l'assegnazione del servizio medesimo ad altro Dirigente;
 5. Il Segretario Generale è infine competente per ogni altro atto inerente l'esercizio della funzione di gestione amministrativa, ivi compresi la predisposizione del piano della performance, l'aggiornamento e la declinazione nel dettaglio dei sistemi di misurazione e di valutazione delle performance del personale, ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa.

ARTICOLO 32

ASSETTO ORGANIZZATIVO

1. Spetta alla Giunta, su proposta del Segretario Generale, la definizione della macrostruttura organizzativa delle Camere di Commercio e l'individuazione delle aree dirigenziali.
2. Gli altri atti di organizzazione e gestione del personale, ivi compresi l'individuazione delle Posizioni Organizzative, delle Posizioni di Alta professionalità e dei Servizi, in quanto atti di micro-organizzazione, spettano al Segretario Generale o altro Dirigente responsabile delle risorse umane, su proposta dei Dirigenti e sono adottati conformemente ai principi di autonomia, trasparenza, efficienza e merito e ai criteri di funzionalità, economicità, di gestione e flessibilità della struttura.
3. Le Aree, i Servizi operano sulla base delle individuazioni delle esigenze del sistema delle imprese e del mercato, adeguando costantemente l'azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la corrispondenza ai bisogni e l'economicità.

ARTICOLO 33

I DIRIGENTI E LE LORO FUNZIONI

1. Ai dirigenti preposti alla direzione degli uffici e dei servizi spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa compresa l'adozione di tutti gli atti ed i provvedimenti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, nei limiti indicati dal Segretario Generale, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo.
2. I dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.
3. I dirigenti camerali esercitano i compiti previsti dalla legge e specificati dal presente Statuto e dai regolamenti.
4. La direzione degli uffici della Camera di Commercio è attribuita dal Segretario generale a personale dipendente della Camera di Commercio con idonea qualifica funzionale.
5. Con il regolamento di organizzazione sono stabilite le modalità di assegnazione e revoca degli incarichi dirigenziali, nelle more della sua emanazione, ciò compete al Segretario Generale secondo la normativa vigente.

ARTICOLO 34

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DEI SERVIZI

1. Oltre a quanto indicato dalle norme di legge e dal presente Statuto, il Regolamento di organizzazione e dei servizi disciplina le modalità e le condizioni dell'attribuzione degli incarichi dirigenziali, le responsabilità dei dirigenti, la gestione del contenzioso del lavoro, l'adozione di un codice di comportamento dei dipendenti della Camera di Commercio, nonché l'Ufficio per le relazioni con il pubblico, nel rispetto e in esecuzione delle norme contrattuali applicabili.

ARTICOLO 35

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE – O.I.V.

1. La Giunta, in conformità alle indicazioni del sistema camerale, si avvale di un apposito organismo denominato Organismo Indipendente di Valutazione di seguito indicato con l'acronimo O.I.V. quale organismo di supporto al controllo strategico, al controllo di gestione e al sistema di misurazione e di valutazione delle performance dell'Ente nel suo complesso e del personale, dirigente e non. L'O.I.V. concorre altresì al presidio della corretta e puntuale applicazione delle norme sulla trasparenza e svolge ogni altro compito attribuitogli dalla normativa vigente.
2. L'O.I.V., con proprio atto interno regola il suo funzionamento.
3. L'O.I.V. svolge l'attività di valutazione e controllo strategico con cadenza periodica, finalizzata ad evidenziare gli scostamenti delle attività e dei progetti e dei risultati rispetto ai programmi individuati dal Consiglio rispetto agli standard prefissati, con l'obiettivo di determinare le modalità di miglioramento nello svolgimento dell'attività e dei servizi camerali, nonché di proporre eventuali azioni correttive da apportare alle linee di indirizzo e ai documenti di programmazione. Certifica il raggiungimento degli obiettivi assegnati al Segretario Generale, alla dirigenza e al restante personale, nonché misura il raggiungimento della performance organizzativa dell'Ente. Svolge, altresì, attività di monitoraggio e verifica del rispetto degli obblighi in materia di trasparenza e anticorruzione. A tali scopi l'O.I.V. redige relazioni, attestazioni e certificazioni periodiche e annuali al Presidente, alla Giunta, al Segretario Generale e al Collegio dei Revisori dei Conti.
4. L'O.I.V. opera in posizione di autonomia, secondo le vigenti disposizioni. Fornisce elementi di giudizio alla Giunta, per la valutazione del Segretario Generale, e al Segretario Generale, per la valutazione dei dirigenti.
5. L'O.I.V. valuta anche i risultati conseguiti dalle Aziende Speciali della Camera di Commercio rispetto agli obiettivi ad esso assegnati.
6. L'O.I.V. può essere organo collegiale o monocratico, è nominato dalla Giunta, previo espletamento di apposita procedura comparativa, ed è composto da esperti esterni all'Amministrazione.
7. Al fine dello svolgimento della procedura comparativa necessaria alla nomina dell'O.I.V., l'Ente approva apposito regolamento nel quale sono indicati i requisiti generali, di competenza, di esperienza e di integrità che i soggetti che aspirano all'incarico di O.I.V. devono possedere. In detto regolamento sono altresì indicate

le ipotesi di incompatibilità e/o inconfiribilità dell'incarico determinate da ragioni di opportunità o da disposizioni normative vigenti.

TITOLO III - LE FUNZIONI CAMERALI E LE PROCEDURE AMMINISTRATIVE

ARTICOLO 36

FUNZIONI CAMERALI

1. La Camera di Commercio esercita le funzioni attribuite dalla legge, dai regolamenti e dal presente Statuto.
2. Oltre alle funzioni di cui al primo comma, la Camera di Commercio svolge tutte le funzioni nelle materie amministrative ed economiche concernenti il sistema delle imprese che la Costituzione o la legge non attribuiscono alle amministrazioni statali o alla Regione, secondo il principio di sussidiarietà e omogeneità, nonché le funzioni delegate o conferite dallo Stato, dalla Regione e dall'Unione Europea.
3. La Camera di Commercio, direttamente o mediante aziende speciali, esercita le funzioni di raccolta, comunicazione e diffusione delle informazioni sulle economie locali, sui mercati e sul sistema generale delle imprese, utilizzando a tali fini i dati – anche individuali – comunicati dalle imprese e da altre pubbliche amministrazioni in relazione allo svolgimento delle proprie funzioni amministrative.
4. La Camera di Commercio svolge le proprie funzioni nel rispetto dei criteri di economicità ed efficienza. A tal fine, opera in collaborazione con le altre Camere di Commercio e con l'Unione Regionale anche mediante l'organizzazione di servizi comuni ed integrati.
5. La Camera di Commercio promuove la stipula di convenzioni con i Comuni per la realizzazione dello Sportello unico per le attività produttive. Al di fuori delle convenzioni stipulate nell'ambito delle competenze di supporto e promozione degli interessi generali delle imprese, la Camera di Commercio svolge ogni attività utile a garantire la piena funzionalità degli Sportelli unici per le attività produttive dei Comuni della circoscrizione che non avessero attivato il S.U.A.P.

ARTICOLO 37

FUNZIONI DI REGOLAZIONE

1. La Camera di Commercio esercita le proprie funzioni garantendo imparzialità e terzietà rispetto a tutti i soggetti del mercato dei quali cura lo sviluppo nell'ambito dell'economia locale.
2. La Camera di Commercio esercita le funzioni di cui all'articolo 2, comma quarto, quinto e sesto della Legge 580/1993 s.m.i., previa adozione dei relativi regolamenti, ove necessari.
3. Nel rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale, la Camera di Commercio assicura la raccolta, la diffusione e l'applicazione degli usi e delle consuetudini.

ARTICOLO 38

COMMISSIONI ARBITRALI E CONCILIATIVE

1. La Camera di Commercio costituisce la Camera arbitrale e la Commissione conciliativa o, in alternativa, aderisce ad un consorzio con altra/e Camera/e di Commercio per la costituzione delle stesse, o a un Consorzio promosso dall'Unione Regionale per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori ed utenti.

ARTICOLO 39

ULTERIORI FUNZIONI REGOLATIVE E GIUSTIZIALI

1. La Camera di Commercio stabilisce con proprio regolamento le modalità di svolgimento dell'attività di predisposizione e promozione di contratti tipo tra imprese, loro associazioni ed associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti nonché di controllo sulle clausole contrattuali al fine di garantire la trasparenza delle transazioni e la tutela dei contraenti deboli, la costituzione di parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio; la promozione dell'azione per la repressione della concorrenza sleale, ai sensi dell'articolo 2601 Codice Civile.
2. I relativi interventi sono deliberati dalla Giunta Camerale che ne informa tempestivamente il Consiglio Camerale per il tramite del Presidente.

ARTICOLO 40

RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ FINALIZZATE ALLA TUTELA DEL CONSUMATORE E DELLA FEDE PUBBLICA

1. La Giunta Camerale individua il responsabile delle attività finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica che sovrintende all'attività di controllo di conformità dei prodotti e degli strumenti di misura di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 112 del 1998.
2. Il Responsabile informa periodicamente il Presidente e la Giunta Camerale dell'attività svolta e delle iniziative da intraprendere.

ARTICOLO 41

DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. La Camera di Commercio informa la propria attività ai principi di democraticità, imparzialità, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.
2. La Giunta Camerale – ai sensi e per gli effetti della legge n. 10 del 1991 e successive modifiche ed integrazioni – stabilisce, con proprio regolamento, i termini di durata dei procedimenti, le unità organizzative responsabili dei procedimenti stessi nonché tutti gli adempimenti in materia di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi.

ARTICOLO 42

RELAZIONI CON L'UTENZA

1. Al fine di garantire il diritto di informazione e di accesso, in conformità alla tutela del diritto alla riservatezza, la Camera di Commercio attiva ogni iniziativa utile, in base al Regolamento di organizzazione degli uffici dei servizi camerali.

ARTICOLO 43

QUALITÀ DEI SERVIZI - CARTA DEI SERVIZI

1. La Camera di Commercio mira ad accrescere il rendimento dell'attività svolta e la qualità dei servizi resi alle imprese, ai lavoratori e consumatori, utilizzando, a tal fine, gli strumenti e le risorse necessarie per garantire la definizione, il monitoraggio, la verifica e lo sviluppo della qualità dei servizi resi.

TITOLO IV - LE AZIENDE SPECIALI, LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E I MODULI COLLABORATIVI

ARTICOLO 44

PARTECIPAZIONI DELLA CAMERA DI COMMERCIO

1. Per il raggiungimento dei propri scopi, la Camera di Commercio può promuovere, realizzare e gestire strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi, e, nel rispetto delle previsioni del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, a società, previa approvazione del Ministro dello Sviluppo Economico.
2. La scelta sulla forma di gestione compete alla Giunta Camerale a norma dell'art. 14, comma 5, lettera b), della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e ss.mm.ii., come riferimento al programma di attività della Camera di Commercio approvato dal Consiglio.
3. La Giunta provvede indicando le attività e le caratteristiche della forma di gestione prescelta e il loro collegamento con lo sviluppo economico dei territori interessati.
4. La Camera di Commercio in relazione all'importanza strategica dell'iniziativa, può assicurarsi forme di controllo, anche attraverso la diretta partecipazione agli organi di amministrazione e di controllo.
5. I rappresentanti della Camera di Commercio presso aziende, società, consorzi, fondazioni, istituti, associazioni devono godere dei requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità che garantiscono la più efficace gestione degli enti partecipati. Essi non devono ricadere in alcuna delle cause di inconfirmità e incompatibilità di incarichi previsti dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39. Essi rispondono in proprio dell'attività gestoria compiuta secondo quanto previsto dal codice civile.

6. Il Consiglio e la Giunta Camerale, anche per il tramite delle proprie Commissioni, possono chiedere ai rappresentanti della Camera informazioni dettagliate sulla gestione dell'Ente partecipato e sui progetti di sviluppo.

ARTICOLO 45

AZIENDE SPECIALI

1. La Camera di Commercio, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge e nel rispetto dei criteri di equilibrio economico e finanziario può costituire, previa approvazione del Ministro dello Sviluppo Economico, in forma singola o associata, Aziende Speciali operanti secondo le norme del diritto privato.
2. Le aziende speciali sono organismi camerali strumentali con legittimazione separata e rilevanza esterna, dotati di soggettività tributaria, di autonomia regolamentare, amministrativa, contabile, finanziaria, secondo le disposizioni di legge.
3. Le aziende speciali operano secondo le norme del diritto privato e sono gestite secondo le regole di amministrazione proprie di diritto privato e le specifiche norme regolamentari, nonché in base a un proprio Statuto.
4. Le aziende speciali sono costituite con deliberazione dalla Giunta Camerale che, a tal fine, opera una valutazione preventiva della funzionalità e della economicità dell'attività delle aziende, in particolare con riferimento alla previsione dei costi, all'individuazione delle risorse organizzative, tecniche e finanziarie.
5. La Giunta dispone altresì le opportune misure per il raccordo funzionale delle aziende con la Camera di Commercio e per la verifica costante dell'efficacia ed economicità dell'attività aziendale.
6. Gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dalla Giunta Camerale, secondo criteri e modalità stabiliti negli statuti delle aziende in modo da assicurare la professionalità e l'onorabilità degli stessi. Nel caso in cui l'Amministrazione assume la forma del C.d.A. con un numero di componenti superiore a due, deve essere garantita la presenza di genere diverso per almeno un terzo.

ARTICOLO 46

PARTECIPAZIONE A SOCIETÀ, CONSORZI, ALTRI ORGANISMI

1. La Camera di Commercio può partecipare a società, consorzi ed associazioni che abbiano oggetto compatibile con le finalità istituzionali, secondo le norme del Codice Civile e nel rispetto delle norme di contabilità e secondo le norme del Regolamento sulle Partecipazioni Camerali.
2. La partecipazione della Camera di Commercio è preferibilmente rivolta verso soggetti che prevedono la sottoposizione a revisione contabile.

ARTICOLO 47

RAPPRESENTANTI DELLA CAMERA DI COMMERCIO IN AZIENDE, SOCIETÀ, CONSORZI ED ASSOCIAZIONI

1. I rappresentanti della Camera di Commercio presso Aziende, Società, Consorzi ed Associazioni devono godere di requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità che garantiscano la più efficace gestione degli enti partecipati.
2. I medesimi rappresentanti redigono annualmente un rapporto sulla gestione dell'ente al quale sono preposti, che consegnano entro un mese dall'approvazione del bilancio d'esercizio. Il Presidente della Camera di Commercio ne informa il Consiglio Camerale.
3. Il Consiglio, anche per il tramite delle proprie commissioni, può chiedere ai rappresentanti della Camera presso Aziende, Società, Consorzi ed Associazioni informazioni dettagliate sulla gestione dell'ente e sui progetti di sviluppo.
4. Nella nomina dei rappresentanti della Camera di Commercio negli Organismi su indicati deve essere garantita la presenza di genere diverso per almeno un terzo nel caso in cui il numero dei designati sia superiore a due.

ARTICOLO 48

PATTI TERRITORIALI ED ISTITUTI DELLA PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1. Al fine di promuovere lo sviluppo economico del territorio di competenza, la Camera di Commercio può promuovere la costituzione di patti territoriali, accordi e contratti d'area ed, in generale, degli strumenti della programmazione negoziata.
2. Nella relazione sullo stato della Camera di Commercio e dell'economia locale il Presidente indica le iniziative adottate e la loro fase di avanzamento.

ARTICOLO 49

ACCORDI E MODULI NEGOZIALI

1. La Camera di Commercio, nel perseguimento delle proprie finalità e per la realizzazione di interventi in favore del sistema delle imprese e dell'economia del territorio di competenza, ispira la propria attività alla gestione sinergica ed integrata delle competenze amministrative con le altre istituzioni pubbliche e private operanti sul territorio. A tal fine, promuove la realizzazione di accordi di programma, intese, accordi, conferenze di servizi e moduli negoziali.
2. La Camera di Commercio per giungere alla più celere definizione dei procedimenti amministrativi si avvale, di norma, delle conferenze di servizi e favorisce, nei limiti previsti dall'ordinamento, la conclusione di accordi tra la Camera e gli interessati, sostitutivi del provvedimento finale o determinativi del contenuto discrezionale dello stesso.

TITOLO V - GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E I RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE DELLE IMPRESE, DEI LAVORATORI E DEI CONSUMATORI

ARTICOLO 50

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

1. La Camera di Commercio, nel rispetto del ruolo delle associazioni di rappresentanza, promuove la partecipazione delle imprese, dei lavoratori, dei consumatori e dei liberi professionisti mediante strumenti idonei a conoscere l'orientamento sulle attività e i servizi di competenza camerale, anche per specifiche categorie o settori di esse, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dal regolamento degli istituti di partecipazione.
2. I soggetti appartenenti al sistema delle imprese insediate nel territorio, le loro associazioni di rappresentanza, le organizzazioni sindacali e dei consumatori, gli ordini, collegi e albi professionali possono proporre agli organi della Camera di Commercio istanze e proposte.
3. Il regolamento degli istituti di partecipazione determina le modalità, le forme ed il termine per la presentazione di istanze e proposte e la risposta da parte degli organi competenti.
4. Il Segretario Generale provvede alla raccolta delle istanze e proposte presentate inserendo in apposito registro gli estremi delle stesse e gli eventuali provvedimenti adottati.

ARTICOLO 51

CONSULTE

1. Al fine di promuovere e favorire la partecipazione degli interessati, la Camera di Commercio istituisce Consulte su materie di preminente interesse delle imprese, dei lavoratori e dei consumatori e può far precedere l'adozione di atti normativi e di provvedimenti amministrativi generali da istruttoria pubblica.

ARTICOLO 52

DIRITTO DI INFORMAZIONE

1. La Camera di Commercio riconosce il diritto di informazione alle imprese, ai lavoratori ed ai consumatori mediante l'istituzione dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico, la redazione della Carta dei Servizi, della Guida ai servizi camerale.

ARTICOLO 53

PUBBLICITÀ DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

1. La Camera di Commercio provvede a dare la massima diffusione dell'organizzazione e dell'attività amministrativa mediante la pubblicazione su sito Internet istituzionale.

ARTICOLO 54

REGOLAMENTO DEGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

1. La disciplina delle modalità, delle forme e dei tempi di applicazione degli istituti di partecipazione è stabilita conformemente alla normativa vigente e al regolamento deliberato dal Consiglio Camerale.

TITOLO VI - ORDINAMENTO FINANZIARIO E PATRIMONIALE

ARTICOLO 55

ORDINAMENTO SULLA GESTIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA DELLE CAMERE DI COMMERCIO

1. La gestione patrimoniale e finanziaria della Camera di Commercio è regolata dal D.P.R. 2 novembre 2005 n. 254 s.m.i. e dalle altre norme di legge e regolamentari nazionali e regionali in materia di contabilità pubblica.

ARTICOLO 56

FONDO DI PEREQUAZIONE

1. La Camera di Commercio riserva una quota del diritto annuale al fondo di perequazione istituito presso l'Unioncamere ai sensi dell'art. 18, comma 9 della Legge 29 dicembre 1993 n. 580 e ss.mm.ii.

TITOLO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 57

PUBBLICAZIONE DELLO STATUTO E DEI REGOLAMENTI

1. Lo Statuto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 della Legge 29 dicembre 1993 n. 580 e ss.mm.ii., è pubblicato sul sito Internet istituzionale della Camera di Commercio e inviato al Ministero dello Sviluppo Economico per essere inserito nella Raccolta Ufficiale degli Statuti.
2. I Regolamenti camerali sono pubblicati sul sito Internet istituzionale della Camera di Commercio.

ARTICOLO 58

ADOZIONE DEI REGOLAMENTI CAMERALI

1. I regolamenti di cui al presente Statuto o loro aggiornamenti sono adottati a maggioranza dei componenti del competente organo.
2. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti da adottarsi entro 60 giorni dall'approvazione dello Statuto, continuano ad applicarsi le norme regolamentari della preesistente Camera di Commercio di Catania.

ARTICOLO 59

REVISIONE DELLO STATUTO

1. Il presente Statuto può essere sottoposto a revisione su proposta del Presidente, della Giunta Camerale o di un terzo dei Consiglieri camerali. La modifica statutaria è approvata con la maggioranza e con le forme previste dalla legge per l'approvazione del presente Statuto.

ARTICOLO 60

NORME DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applica la normativa speciale sull'ordinamento delle Camere di Commercio, contenuta nella Legge 29 dicembre 1993 n. 580 e ss.mm.ii., nei relativi regolamenti di attuazione e nella Legge Regionale di recepimento n. 4/2010.